

Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro

Quota 100, Quota 102 e pensioni anticipate: le indicazioni e i chiarimenti dell'Istituto

La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.

In particolare, per le pensioni Quota 100, Quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L'INPS, tra l'altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Infatti, i pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un'eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5mila euro di compensi lordi annui.

L'INPS, attraverso la [circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11](#) e la [circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117](#) chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all'attività svolta nei mesi dell'anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l'INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

FONTE: INPS